

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.



Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente:
In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Provincie Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arrotrato cent. 25.

Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 27 Ottobre

Parte Ufficiale

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 dello Statuto;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,
Udito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nell'applicazione delle leggi sulla pubblica sicurezza, sulla stampa o di altre leggi speciali pubblicate o da pubblicarsi in Roma o nelle provincie romane, finchè rimarrà ivi in vigore il regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, si osserveranno le norme seguenti:

1. Quando nelle dette leggi è inflitta la pena del carcere si applicherà la pena della detenzione; e se non siane designata la durata, il *maximum* od il *minimum*, questa potrà essere estesa fino a cinque anni e ridotta fino a giorni sei. La durata della detenzione è determinata nel primo grado da sei giorni ad un mese, nel secondo grado da un mese ad un anno, nel terzo grado da un anno a tre, e nel quarto da tre anni a cinque.

2. Quando si parla della multa o non sia fatto espresso richiamo a quella contemplata nel detto regolamento, nè siane stabilita la quantità, il *maximum* od il *minimum*, questa sarà non minore di lire 51 e non maggiore di lire 5000.

3. Essendo stabilita la pena degli arresti, si applicherà la detenzione per un tempo non maggiore di giorni cinque e non minore di un giorno da esparsi in una casa di custodia del circondario del rispettivo Governo o Vicegoverno.

4. Quando è stabilita la pena dell'ammenda si applicherà la multa per una somma non minore di lire due e non maggiore di lire cinquante.

5. Sotto l'indicazione generica di pene di polizia s'intenderanno gli arresti e l'ammenda di cui è cenno ai numeri 3 e 4; queste pene potranno essere, secondo le circostanze, applicate tanto unitamente che separatamente.

6. In caso di recidiva in reati colpiti da pene di polizia, se nella legge non sia pel caso stesso stabilita una pena determinata, il colpevole sarà condannato al doppio della pena in cui sarebbe incorso pel nuovo reato.

Vi ha recidiva in reati puniti con pene di polizia semprechè dopo una sentenza di condanna alle dette pene il condannato avrà nell'intervallo dell'anno dalla data della sentenza commesso un'altra contravvenzione nel distretto della stessa provincia, salvo disposizioni speciali contrario.

7. L'ammonizione consiste nel riprendere il reo sopra un fatto, un detto, od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave della legge stabilita.

L'ammonizione è fatta dal giudice in pubblica udienza.

In caso di contumacia o di rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato e tradotto avanti il giudice, da cui gli sarà fatta l'ammonizione.

Se il condannato non sente l'ammonizione con rispetto, sarà punito cogli arresti, semprechè la mancanza di rispetto non costituisca altro reato preveduto dalla legge.

L'ammonizione può essere aggiunta alle pene correzionali, quando le circostanze dei casi lo esigano.

Essa può eziandio essere aggiunta alle pene di polizia.

Nei casi espressamente determinati dalla legge l'ammonizione può aver luogo anche sola.

La formola dell'ammonizione sarà indicata nella sentenza od ordinanza di condanna.

8. Parlandosi nelle leggi di crimine, s'intenderà un reato punibile con l'opera pubblica o con pena maggiore; quando parlasi di delitto s'intenderà un reato punibile colla detenzione maggiore di giorni cinque, o con multa eccedente le lire 50. Quando parlasi di contravvenzione s'intenderà un reato punibile colla detenzione non maggiore di giorni cinque o con multa non eccedente le lire 50.

9. Parlandosi di pene criminali o correzionali s'intenderanno quelle stabilite rispettivamente per crimini o per delitti, giusta il precedente numero 8.

Art. 2. Il presente decreto avrà vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Racli.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Visti i Reali decreti con cui si sono mandate e pubblicate in Roma e nelle provincie romane le leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e del Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti.

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 51 e 53 della legge di pubblica sicurezza e nella legge sulla stampa non sono applicabili alla tipografia esercitata per uso e servizio del Sommo Pontefice, nè alla pubblicazione ed affissione, nei modi e luoghi soliti, degli atti che emanano dal sommo Pontefice o di sua autorità dalle Congregazioni od Uffici Ecclesiastici da esso dipendenti e stabiliti in Roma per lo esercizio del potere spirituale.

Art. 2. Il presente decreto andrà in vigore temporaneamente alle leggi della sicurezza pubblica o della stampa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale

delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 19 ottobre 1870

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza - M. Racli

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 ottobre 1870, n. 5928, col quale furono pubblicate nelle provincie romane la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, e la legge 18 agosto 1870, n. 5815;

Ritenuto che per le difficoltà incontrate nel raccogliere gli elementi necessari per la formazione delle liste elettorali non possono compiersi regolarmente, nei termini stabiliti con detto decreto, le operazioni preparatorie per le elezioni amministrative;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I termini fissati con detto decreto 15 ottobre 1870 per la esecuzione nelle provincie romane della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e per la istaurazione delle nuove amministrazioni sono prorogati al 20 novembre 1870.

Art. 2. Le liste elettorali dovranno essere compilate dalle attuali amministrazioni entro il 30 ottobre corrente, e pubblicate immediatamente per due giorni consecutivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9. Ottobre 1870. N. 5906.

Veduto il Regio Decreto 19. Ottobre 1870. N. 5960 col quale sono pubblicate nelle provincie romane le leggi, i decreti ed i regolamenti che reggono l'Amministrazione delle poste nelle altre provincie del Regno.

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per i lavori pubblici, istruzione e commercio:

Decreta

Art. 1.

Pel trasporto delle corrispondenze epistolari e delle stampe, e per la emissione dei vaglia che gli Uffici postali delle provincie romane scambiano fra di loro e con quelli delle altre provincie del Regno, si pagheranno dal 1. novembre p. v. Le tasse stabilite dalle leggi 5 maggio 1862. 24 novembre 1864 (Art. 5.)

N. 2006, e 4 dicembre 1864. N. 2031. riassunte nell'annessa tabella.

Art. 2.

Le lettere assicurate contenenti valori dichiarati saranno cambiate dalla Direzione di Roma, Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo tra di loro e colle Direzioni provinciali e gli Uffici di 1. classe del Regno.

Saranno anche cambiate provvisoriamente sino al 1. Dicembre p. v. dalle altre Direzioni e dalle Distribuzioni di 1. classe governative delle provincie romane tra di loro e colle cinque Direzioni sovraindicate.

Art. 3.

Le discipline attualmente in vigore nelle provincie romane per la Franchigia postale sono mantenute sino a nuove disposizioni.

È abolito l'uso sin qui tollerato di considerare in franchigia il carteggio privato degli impiegati della posta.

Art. 4.

La soprintendenza generale delle poste pontificie è soppressa a datare dal 1. novembre p. v.

Art. 5.

È costituito un Ufficio di stralcio per la liquidazione dei conti a tutto l'esercizio 1870. e per la definizione degli affari pendenti. Dall'Ufficio medesimo dipenderanno tutte le Direzioni e gli Uffici del Territorio Romano sino all'attuazione dell'ordinamento organico giusta le leggi del Regno.

Art. 6.

Gli impiegati addetti alla Soprintendenza generale delle poste conserveranno i loro gradi e stipendi in fino a che non sarà fatta la fusione degli impiegati postali delle provincie romane con quelli del Ruolo normale del Regno, giusta il disposto dall'art. 7 del Regio Decreto in data 19 Ottobre 1870 sovraccitato.

Dato in Roma addì 26 Ottobre 1870

ALFONSO LAMARMORA

TABELLA delle tasse per le corrispondenze epistolari, per le stampe e per i vaglia scambiati dagli uffici postali delle Provincie Romane fra loro e con quelli delle altre Provincie del Regno.

Lettere Ordinarie

La tassa delle lettere che s'inviano da un luogo all'altro del Regno, tanto per via di terra che per via di mare coi piroscafi nazionali è fissata come segue:

	<i>Francate non Francate</i>	
fino a Gramma 10 inclusive	L. » 20	L. » 30
da 10 a Gram. 20	» » 40	» » 60
» 20 » 30	» » 60	» » 90
» 30 » 40	» » 80	» 1 20
» 40 » 50	» 1 00	» 1 50
» 50 » 100	» 1 20	» 1 80

Oltre il peso di 100 Gramme si aggiunge di 50 in 50 Gramme la tassa di 20 o di 30 centesimi, secondo che la lettera viene o non francata.

Le lettere da distribuirsi nel distretto o circondario dell'ufficio in cui sono impostate, pagano 05 centesimi se si francano a 10 centesimi se non sono francate giusta la progressione di peso suindicata.

Per le lettere dirette ai sotto ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata di mare purchè non eccedenti il peso di 10 Gramme si pagano 10 centesimi se si francano e 20 centesimi se non sono francate. Tale riduzione non potrà estendersi nè alle lettere ordinarie eccedenti il peso di Gramme 10 nè a quelle raccomandate od assicurate anche semplici.

Quando il valore dei francobolli applicati ad una lettera non corrisponda a quello della tassa dovuta per la francatura, sarà pagato il doppio della differenza.

Lettere raccomandate

Le lettere che secondo la legge pontificia si chiamavano *assicurate* si denominano *raccomandate* e vanno soggette oltre alla tassa progressiva stabilita per le lettere ordinarie che si francano, ad una tassa fissa di raccomandazione di centesimi 30. Le lettere trovate in buca, che contengono o si suppongono contenere biglietti di banca od oggetti preziosi si raccomandano d'ufficio.

A tali lettere si applicherà il doppio della tassa

progressiva di affrancatura ed il doppio del diritto fisso di raccomandazione il di cui pagamento sarà posto a carico del destinatario. Nello applicare dette tasse però si terrà conto dei francobolli che già fossero apposti alle lettere.

Lettere assicurate

Chiamansi lettere assicurate quelle che contengono carta monetata, titoli di credito od altri valori in carta che i mittenti desiderano assicurare per il valore che rappresentano.

Non è ammessa l'assicurazione delle lettere che contengono oro, argento, pietre preziose ed altri simili oggetti

Il limite delle somme che si possono assicurare è fissato a Lire tremila. Potranno però essere spedite alla stessa persona e nel giorno medesimo più lettere assicurate anche da uno stesso mittente, purchè il valore per ognuna di essa non ecceda il limite sovraindicato.

Le somme contenute nelle lettere assicurate non si riconoscono, ma si ricevono le lettere stesse debitamente chiuse, e colla dichiarazione del valore fattovi dal mittente in tutte le lettere sulla soprascritta.

La tassa delle lettere assicurate, consiste nell'affrancamento progressivo come per le ordinarie, nel diritto fisso di raccomandazione, più in quello di assicurazione di centesimi 10 per ogni L. 100 o frazione di L. 100,

Le tasse delle lettere e pieghi che si raccomandano ed assicurano saranno esclusivamente rappresentate da francobolli da applicarsi sulle lettere o pieghi medesimi, restando abolito ogni altro sistema di addebitamento in uso presso la cessata Amministrazione per le lettere assicurate pel valore.

Le lettere da raccomandare od assicurare devono essere chiuse in buste (enveloppes) con almeno tre suggelli in cera lacca tutti di una stessa impronta e che raffigurino uno stemma, una iniziale o qualche segno particolare.

I suggelli devono essere messi in modo che i lembi della busta si trovino perfettamente riuniti sotto i suggelli stessi.

È esclusa l'accettazione di lettere raccomandate od assicurate prive della busta.

Si potrà staccare una ricevuta di ritorno, per le lettere assicurate e raccomandate, su domanda dei mittenti e previo pagamento di centesimi 20, rappresentato da un francobollo di eguale valore da applicarsi sulla ricevuta medesima e da annullarsi. Questa ricevuta sarà spedita insieme colla lettera.

La ricevuta medesima dopo firmata dal destinatario viene respinta all'ufficio d'origine che la consegna al mittente.

Pieghi di carte manoscritte e campioni di merci

La tassa delle mostre, campioni di merci e dei pieghi di carte manoscritte è la seguente:

	Francati	Non francati
sino a Gramme 50	Centesimi 20	Centesimi 40
da 50 a 500	» 40	» 80
da 500 a 1000	» 80	L. 1 60
da 1000 a 1500	L. 1 20	» 2 40
da 1500 a 2000	» 1 60	» 3 20
da 2000 a 2500	» 2 —	» 4 —
da 2500 a 3000	» 2 40	» 4 80

e così di seguito aggiungendo 40 o 80 centesimi per ogni 500 Gramme secondochè si vogliono spedire francati o non francati.

Se il piego non supera il peso di 10 Gramme la tassa da applicarsi sarà quella di una lettera semplice ordinaria.

Giornali e stampe

I giornali e le opere periodiche sono sottoposte alla tassa di centesimi 01 per ogni esemplare, il cui peso non ecceda le 40 Gramme; questa tassa progredisce di centesimi 01 di 40 in 40 Gramme.

I supplementi dei giornali che contengono gli atti del Governo nella forma in cui sono ufficialmente pubblicati, e non in sunto o con aggiunte o mutilazioni, sono esenti da tassa, purchè non abbiano un diverso formato e siano spediti unitamente al giornale cui appartengono.

A tutti gli altri supplementi verrà applicata la tassa di 01 cent. per ogni 40 Gramme di peso, qualun-

que sia il numero dei fogli. I supplementi non verranno pesati col foglio principale pel quale si riscuote distintamente la tassa di eri sopra.

Le stampe non periodiche, le incisioni, litografie, fotografie, autografie, la carta di musica anche manoscritta, gli opuscoli, i libri anche rilegati, le bozze di stampa, le circolari, avvisi di nascita, di morte, di matrimonio, pagano centesim. 02 per ogni 40 Gramme, quando sieno sotto fascia ed abbiano un solo indirizzo. Ai giornali e stampe non francate, non si dà corso. I giornali e stampe che contenessero manoscritti sono gravati della tassa come lettere; a quelli francati insufficientemente si dà corso assoggettandoli al doppio della tassa mancante.

Quando nel medesimo piego si contenessero più stampe indirizzate a persone diverse, la tassa dovrà computarsi in ragione del peso di ogni singolo pieghetto.

Non devono riunirsi sotto una medesima fascia stampe periodiche e non periodiche.

Se si trovassero pieghi contenenti giornali frammentati a stampe non periodiche, si dovrà applicare agli uni ed alle altre la tassa rispettivamente stabilita.

Pieghi di carte manoscritte, campioni di merci, giornali e stampe da raccomandare

I pieghi di carte manoscritte, i campioni di merci, i giornali e le stampe sotto fascia possono essere raccomandati mediante il pagamento della tassa progressiva di francatura rispettivamente determinata, più quella fissa di cent. 30 stabilita per la raccomandazione delle lettere. Per questi pieghi dovranno compiersi le stesse formalità prescritte per le raccomandazioni, meno quelle relative alla loro forma esterna. Le fascie di detti pieghi dovranno essere mobili e poste in modo che riesca facile riconoscere il contenuto.

Lettere e stampe per l'estero

Le lettere e stampe da e per i paesi esteri, tanto franche che non franche o raccomandate saranno trattate conforme alla tariffa in vigore per le corrispondenze stesse, pubblicata a cura della Direzione Generale delle Poste.

Francobolli usati o lavati

Le lettere e i pieghi su di cui fossero applicati francobolli legittimi e che portassero segni evidenti di aver servito alla francatura di altre corrispondenze saranno trattati come non franchi e tassati in conseguenza. Alle stampe non si darà corso. Nell' caso o nell'altro l'impiegato di posta dovrà astenersi di obliterare il francobollo, ma scriverà sulla soprascritta « *Francobollo usato* ».

Trattandosi però di lettere e di stampe cui fossero applicati francobolli lavati o sottoposti a preparazioni chimiche tendenti a fare scomparire le tracce del bollo obliteratore; in questo caso, essendovi frode, si adempiranno gli incumbenti speciali previsti dagli Art. 157, 158, 159, 160, 161 e 162 dell'Istruzione sul servizio delle poste in data 20 dicembre 1866.

Vaglia

La tassa pel rilascio dei vaglia ordinari che si cambiano tra gli uffici dell'interno del Regno, compresa la Repubblica di S. Marino, è regolata come segue:

Pei vaglia non eccedenti le Lire 20	» cent. 20
Da Lire 20 a Lire 40	» » 40
Da » 40 a » 60	» » 60
Da » 60 a » 100	» » 80

Oltre le lire 100 si aggiungono 20 cent. per ciascuna cinquantina di lire o frazione di 50 lire.

La tassa pel rilascio dei vaglia militari è uguale a quella stabilita per i vaglia ordinari

È solo fatta eccezione per i vaglia non eccedenti le lire 20 a favore dei sotto ufficiali, soldati e loro assimilati dell'esercito e dell'armata di mare per cui si riscuote la tassa di cent. 05; i vaglia superiori alle lire 20 sono sottoposti alla tassa comune.

È vietato di rilasciare più vaglia con riduzione di tassa a favore dello stesso destinatario in uno stesso giorno, quando in complesso superino le lire 20; in tal caso sono ammessi alla tassa di favore il vaglia od i vaglia rilasciati pel primi e che stiano

nel limite anzidetto; quelli emessi successivamente non godono di alcuna riduzione.

Roma addì 27 ottobre 1870.

Visto d'ordine del Luogotenente generale

Il Consigliere per la istruzione commercio e lavori pubblici

F. Brioschi

Parte non Ufficiale

S. E. Il Luogotenente del Re e i Consiglieri di Luogotenenza hanno visitato oggi (27) l'Ospizio di S. Michele.

Riportiamo la seguente Circolare del Consigliere per l'interno della Luogotenenza sull'Ordinamento della Guardia Nazionale.

IL LUOGOTENENTE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCE ROMANE

Roma 25 ottobre 1870

Alle Giunte comunali dei Circondari di Roma e Comarca - Civitavecchia - Frosinone - Velletri - Viterbo.

Con R. decreto del 18 corrente n. 5956, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22, sono state promulgate in questa provincia, e devono perciò attuarsi prontamente, le leggi e i regolamenti in vigore nelle altre parti del Regno sull'ordinamento della guardia nazionale.

Benchè io sappia che le onorevoli Giunte comunali, mosse da amore pel pubblico bene, e da sincero patriottismo, siansi prima d'ora occupate di così importante servizio, pure mi credo in dovere di invitarle colla presente a compiere le operazioni preliminari entro il più breve termine possibile.

Anzitutto dovranno le on. Giunte inscrivere sopra apposita lista tutti i cittadini chiamati a prestare servizio, cioè tutti coloro che hanno il domicilio o la stabile dimora nel comune, pagano un censo qualunque, e stanno tra i 21 e i 55 anni di età. — Il censo dei genitori vale anche pei figli, e quello della moglie per il marito

Dall'iscrizione si dovranno però escludere gli individui condannati alla interdizione dai pubblici impieghi, ovvero a pena anche solamente correzionale (detenzione e multa) per furto, truffa e bancarotta semplice, abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiali e depositari pubblici.

Formata la lista e depositata nella segreteria del comune, si darà avviso ai cittadini che loro è data facoltà di prenderne conoscenza; in seguito a che il consiglio di ricognizione procederà immediatamente alle rettificazioni occorrenti, ed alla formazione del registro di matricola.

In ogni comune deve esservi almeno un consiglio di ricognizione; ed ora, mancando la ordinaria rappresentanza comunale, si intenderà composto dalle onorevoli Giunte comunali, che potranno aggregare a sè, occorrendo, un egual numero di cittadini chiamati al servizio della milizia nazionale.

Per la città di Roma, poi, divisa in più mandamenti, o rioni, si seguiranno le norme sancite dall'art. 15 della Legge 5 marzo 1848, e la onorevole Giunta si intenderà rivestita delle facoltà accordate in via ordinaria al consiglio.

Nel registro di matricola, che non è a confondersi con quelli di controllo pel servizio ordinario e di riserva, si devono inscrivere, ripetesi, tutti indistintamente i cittadini chiamati a far parte della guardia nazionale; e da questo il consiglio di ricognizione trarrà gli elementi per la formazione del controllo di servizio ordinario e di riserva nel primo dei quali si debbono inscrivere soltanto i militi che pagano un censo non minore di L. 3 nei comuni con popolazione non eccedente i 500 abitanti; di L. 5 in quelli da 500 a 2000; di L. 10 sino a 10,000; di L. 15 sino a 40,000; e di L. 20 sino a 50,000 abitanti ed oltre. (art. 19) — I cittadini che non pagano la somma d'imposta che si richiede, vanno iscritti nel controllo di riserva.

Tuttavia mentre si devono comprendere nel primo, senza riguardo a censo, gli impiegati e i pensionati di nomina sovrana, e i militari che non sono in attività di servizio, sono da escludersi:

I funzionari che hanno diritto di richiedere la forza pubblica.

Gli ecclesiastici e i ministri di qualsiasi culto. I consoli o vice-consoli delle potenze estere legalmente riconosciuti, quand'anche sudditi italiani.

I militari dell'esercito di terra e di mare, dei corpi assimilati in attività di servizio.

Le guardie da fuoco, forestali, campestri, comunali, doganali ecc. ecc.

Le persone che, sebbene iscritte sul controllo

del servizio ordinario, possono essere dispensate dal servizio, (art. 28-29) dovranno farne domanda al consiglio di ricognizione a cui spetta pronunciare in primo grado.

Compiute queste operazioni preparatorie, il consiglio medesimo verrà alla regolare formazione dei quadri ed alla composizione della milizia, per suddivisioni di compagnia, per compagnie, per battaglioni o legioni, a seconda del numero degli iscritti nel controllo ordinario; e quindi si convocheranno i militi per la elezione dei graduati, a norma dell'art. 41 della legge e successivi.

Nel raccomandare alle on. Giunte di por mano con sollecitudine, e colla intelligenza di cui hanno dato prova in ogni circostanza, ai lavori ora indicati, credo superfluo diffondermi in più minute istruzioni, le quali, occorrendo potranno richiedere ai RR. Commissari dei rispettivi circondari, e a questo dicastero direttamente.

Il Consigliere dell'Interno
Gerra.

R. UNIVERSITÀ' DI ROMA

NOTIFICAZIONE

Il Corpo accademico dell'Università Romana si adunerà nella grande Aula il 16 Novembre per assistere all'orazione inaugurale.

Le lezioni scolastiche avranno principio nel giorno susseguente.

Dal 1° al 15 Novembre è dato tempo agli studenti per iscrivere i loro nomi in un apposito libro, che si troverà nella Segreteria della Università.

Per l'ammissione poi ai corsi scolastici gli Studenti iscritti saranno chiamati a sostenere un esame, che avrà luogo a forma del Regolamento di prossima pubblicazione.

Roma 24 Ottobre 1870.

Il Rettore
C. D. Carlucci.

Atti Ufficiali del Regno

La *Gazzetta Ufficiale* del 26 corrente contiene:

1. Un R. decreto dell'8 ottobre, col quale si approva una nuova tabella che fissa il personale addetto al servizio delle macchine a bordo dei bastimenti in armamento, disponibilità e disarmo.

2. Un R. decreto del 25 settembre, con il quale è istituito presso la Regia Università di Bologna l'ufficio di aiuto al professore di disegno con l'annuo stipendio di L. 800.

3. Un R. decreto del 18 settembre, a tenore del quale la Società anonima per azioni nominative, sedente in Napoli, sotto il titolo di *Banca cooperativa degli operai in Napoli*, costituitasi con atto pubblico del dì 19 gennaio 1870, rogato Andreoli, numero 3 di repertorio, è autorizzata, e gli statuti sociali inseriti all'atto costitutivo predetto, adottati e confermati con le deliberazioni delle assemblee generali dei soci del dì 28 dicembre 1869 e del 3 agosto 1870, sono approvati con le modificazioni prescritte dal presente decreto.

4. Disposizioni nel personale dei pubblici docenti.

5. Disposizioni relative ad impiegati del Corpo d'intendenza militare.

6. Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario.

7. La tabella di ragguglio tra le disposizioni del Codice penale citate nel regio editto 26 marzo 1848 sulla stampa, e le corrispondenti disposizioni del regolamento sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832. (Vedi art. 2 del R. decreto 19 ottobre 1870, n. 5940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre corrente).

Articoli del Regio Editto 26 marzo 1848 sulla stampa	Articoli del Codice penale (26 ottobre 1839) in essi citati	Articoli corrispondenti del regolamento sui delitti e sulle pene
14	183, 184	83
27	617	332
28	616-618	329
28	620	Manca (1)

(1) Art. 9 del decreto 19 ottobre corrente.

Notizie Italiane

Il *Fanfulla* reca la seguente importante notizia:

Sappiamo che tutte le potenze europee hanno riconosciuto ufficialmente e senza opposizione il Duca D'Aosta come candidato al trono di Spagna.

— Dallo stesso giornale:

Non è impossibile che fra qualche settimana si licenzi anche una classe di provinciali. Sarebbe quella del 1842.

Il generale Cadorna fu insignito del gran cordone dell'Ordine militare di Savoia.

— Dalla *Gazzetta del popolo* di Firenze:

La definitiva deliberazione del ministero relativamente allo scioglimento della Camera ed alle elezioni generali non è ancora conosciuta.

Si assicura però che nel caso in cui, com'è molto probabile, queste elezioni debbano avere luogo, saranno precedute da una Circolare ai Prefetti nella quale il Ministero manifesterà i propri intendimenti, e dalla pubblicazione dei Documenti diplomatici più importanti relativi alla questione di Roma.

— La stessa *Gazzetta del Popolo* scrive:

Sabato scorso S. M. il Re, dopo che ebbe assistito alla grande fazione campale sul Ticino, ordinò che il campo fosse sciolto, e che le truppe facessero ritorno alle primitive loro stanze. Le esercitazioni durarono quindi undici giorni soltanto.

Tra ieri e ieri l'altro erano di ritorno i reggimenti della nostra guarnigione, il 17, 49 e 50 di fanteria di linea, il 5 ed il 30 battaglioni bersaglieri il reggimento lancieri di Foggia. Sono di passaggio il 67 reggimento fanteria, che venne accasermato a cura della Giunta del Comune dei Corpi Santi; non che la terza compagnia degli zappatori del genio, che fu accasermata in San Gerolamo.

— L'*Opinione* di oggi ha quanto segue:

Fu annunziato che al governo del Re sono giunte proteste di potenze estere per gli atti da esso compiuti in Roma.

Noi possiamo assicurare che niuna protesta è giunta da alcuno Stato estero e che le buone relazioni d'Italia con le altre potenze non hanno subita alcuna alterazione. Crediamo anzi che una circolare inviata dal ministro degli affari esteri intorno al plebiscito, abbia avuta cortese accoglienza, e non abbia dato luogo ad alcun richiamo.

— *Togliamo dall'Opinione Nazionale*:

Si annuncia come prossimo il ritorno di S. M. il re in Firenze.

Possiamo assicurare avere di già il Ministero formulato il progetto di legge concernente le garanzie da dare al papa per il libero esercizio del potere spirituale.

Il comm. Bombrini è ritornato da Roma ieri mattina. Si sa che egli vi si era recato per riattare la fusione della Banca Romana colla Nazionale. Noi ignoriamo ancora quali risultati abbiano ottenuto le di lui negoziazioni, ma sappiamo che qualche deputato al Parlamento è andato a Roma contemporaneamente al sig. Bombrini coll'intenzione di fare alla Banca Romana altre proposizioni tendenti a conservare a questa la propria autonomia.

Avendo i signori Torellini Conte Onofrio Carvasalli Augusto e Filippo Coari presentato al sig. Stanislao De-Mauro una sottoscrizione per le feste da farsi in occasione della venuta in Roma di S. M. Vittorio Emanuele, gli ha questi rilasciato il permesso con il consenso del sig. Cav. Berti Questore di Roma munendolo della sua firma con timbro della Regia Questura di Roma. Ed è perciò che diffida chiunque altro fuori che i sigg. soprannominati Deputati, presentasse la firma di Stanislao De-Mauro per tale proposito.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

BESANZONE 23, (sera) — Cambrie annunzia: Il nemico attaccò nuovamente le posizioni di Chatillon e Leduc ma fallì e ritirossi verso la sera. Il successo ieri ed oggi fu nostro, facemmo alcuni prigionieri e conservammo le nostre posizioni; le nostre perdite sono minime.

MARSIGLIA 26. — Rendita francese 54 50. Rendita italiana 56 10. Ferrovie ottomane 340. Ferrovie austriache 785.

LIONE 26. — Rendita francese 54. Rendita italiana 56 15. Ferrovie austriache 788.

FIRENZE 27. — L' *Italia* e l' *Indépendance Belge* credono sapere che le grandi potenze abbiano dichiarato al Governo spagnolo che vedrebbero con gran soddisfazione che il Duca d'Aosta fosse chiamato al trono di Spagna.

BRUXELLES 24. — I Tedeschi evacuarono ieri St. Quentin.

Amiens non fu attaccata. I Tedeschi concentransi verso Laon. Parte del corpo Meklemburghese rimonta verso Parigi.

Un Dispaccio dell' *Indépendance Belge* datato da Pietroburgo 24, annunzia che l'addetto militare presso l'ambasciata prussiana partì oggi con lettera dell'Imperatore pel Re Guglielmo.

L' *Etoile* dice che il Consiglio municipale di Konisberg decise ad unanimità di protestare contro l'arbitrario internamento di Jacoby.

BESANCON 24. — Secondo le ultime notizie ufficiali il nemico non occupò le posizioni di Châtillon e Valentin, ma batte in ritirata pelle due strade di Gy e Riou recando 37 vetture di fortili. Lasciò un numero considerevole di morti, fra cui un colonnello badese. Le nostre perdite sono ancora sconosciute ma sono meno considerevoli; 160 feriti trovansi nell'ambulanza di Besancon.

NEUFCHATEAU 24, (sotto riserva). — Nella notte del 20 la guarnigione di Verdun fece una sortita e caricò il nemico alla baionetta. Le perdite nemiche sono considerevoli. Furono accresciute da uno sbaglio di due corpi prussiani che cannoneggiaronsi a vicenda tutta la notte.

VERSAILLES 25, (Ufficiale). — Il generale Werder ha il 22 attaccato l'armata francese, comandata da Cambriels presso Rios ed Etas, e dopo un

vivo combattimento la respinse al di là del fiume Oignon a Auxor dessous verso Besancon. Le nostre perdite sono tre ufficiali, e 100 soldati.

Il nemico perdette due ufficiali superiori, 13 ufficiali e 100 soldati sono rimasti prigionieri.

Quirino Leoni Direttore temporaneo

A V V I S O

In seguito di risoluzione adottata dai Consigli di Censura e Reggenza della Banca dello S. P. nella seduta del giorno d'oggi, è convocata la generale Adunanza degli Azionisti pel giorno di lunedì 12 del prossimo Dicembre alle ore dieci antimeridiane nel palazzo della Banca.

Ogni possessore di Azioni al portatore, che vorrà assistere sarà tenuto secondo l'art. 70 depositarle alla Banca almeno tre giorni avanti.

Roma 27 Ottobre 1870.

Il Governatore - F. Antonelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI 49, 50. SUL LIVELLO DEL MARE
Confronto delle scale 28^{pol.} = 757^{mm}; 27^{pol.} = 730^{mm}, 8.1; 1^{pol.} = 2.7^{mm}; 256; 1° R = 1.° 25 Cent.; 1° C = 0.° 80 R.

DATA	ORE	Barometro in millimetri ridotto a 0 o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo dalle 9 ant. prec. alle 9 pom. cor.		Vento direzione velocità in miglia	OSSERVAZIONI DIVERSE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
26 Ottobre	7 antimeridiane	760.5	12.2	83	7.79	10 Chiarissimo	+ 21.8 C.	+ 12.0 C.	N.	0
	3 pomeridiane	760.0	20.5	75	13.14	8 Piccoli cirri			S.	10
	3 pomeridiane	760.2	15.9	88	11.87	9 Ch. cirri al S.	+ 17.4 R.	+ 9.6 R.	S.	8

CORRISPONDENZA METEOROLOGICA TELEGRAFICA IN ROMA MEZZODÌ -- ANNO XV.

DATA	CITTA'	Barometro in millimetri ridotto a 0 o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo		Vento direzione e forza	METEORE AVVENUTE DAL MEZZODÌ PRECEDENTE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
27 Ottobre	Roma	760.7	+ 20.2	71	12.47	5 Cirri sparsi	+ 21.8 C.	+ 12.0 C.	SE.	3

ANNUNZI GIUDIZIARI

1.° Turno del Trib. civ. di Roma. Fra l'illmo sig. Com. Giuseppe Baillio Guerra da una parte ed il sig. Augusto Rosa, Ecema Duchessa Carolina Shirley ved. del fu D. Salvatore Sforza Cesarini o sig. Duca D. Francesco e Conte Bossio Sforza Cesarini ed altri consorti di lite dall'altra. Si notifica agli infr. sequestrati per affissione ed inserzione in gazzetta stante l'incognito domicilio la seguente sentenza pronunciata il dì 28 Settembre del corr. anno 1870.

Il Tribunale giudicando in primo grado di giurisdiz. prolevato a favore dei sequestrati le spese delle dichiarazioni e quelle del pres. giudizio che liquida in favore di Ermenegildo Pesci in L. 47. 40 a favore del sig. Raffaele Guglielmotti in L. 56. 50 in favore del sig. Domenico Fabbiani in L. 53. 15 non liquidandole in quanto all'altro per non essersi prodotta la relativa specifica, ordina la consegna a favore del Com. Giuseppe Basilio Guerra della somma di L. 500 e della rimanente somma in favore della Duchessa Carolina Shirley ved. Cesarini e de' suoi figli Duca D. Francesco e Conte Bossio Sforza Cesarini e rilascia l'ordine esecutivo di consegna contro il S. Monte di Pietà di Roma per le somme ivi depositate dal sequestratario Pasquale Silla o dall'Amministratore Deodato Velletrani e contro i sequestrati per le somme che non avessero pagate allo stesso Amministratore o non avessero depositate colla condanna del debitore principale Augusto Rosa alle spese. Reg. al vol. 360 fog. 50 v. c. 1 con L. 16.

Sigg. sequestrati Alessandro Reali, Raffaele Guglielmotti, Giovanni Amato, Domenico Fabbiani. *Pietro Mandolosi proc.*

Trib. di Comm. in Civitavecchia. Ad istanza dei sigg. Antonio Melchiorri, frat. Bellettini Commerciali domiti in Civitavecchia, rappi dal Proc. sig. A. Lesen.

Si cita il sig. Aurelio Marchi d'incognito domicilio per affissione ed inserzione in gazzetta a comparire nel termine di giorni tre.

Ed attesochè gl'istanti vendesero all'istimato numero 1000 sono di fieno a L. 10. 50 la soma per ogni quintale, da riceverli in consegna nella Tenuta di Cerri fin dal giorno 21 settembre p. p.

Attesochè sia decorso molto tempo senza che l'istimato si sia presentato a ricevere la consegna suddetta.

Attesochè g'istanti per la mancanza del ricevimento del fieno sud. vanno a risentire gravi danni.

Sentirsi prefiggere un brevissimo e ristretto termine a ricevere n. 1000 sono

fieno al prezzo di L. 10 50 per ogni quintale, quale decorso facoltizzandosi gl'istanti a venderlo a prezzo reperibile a tutto rischio e pericolo di esso citato, nonchè condannarsi all'emenda dei danni che sono risultati, o pot'anno in seguito risultare stante la mancata esecuzione del contratto da liquidarsi a termini di legge in separata sede di gi. dizio, o perciò l'opp. sent. emanarsi, con l'ord. esecut. reale e personale eseguib. provv. non ost. appello colla condanna nelle spese anche stragiudiziali in luogo di danni estrinseci. Li 24 Ottobre 1870. Affissa nei soliti luoghi voluti dalla legge.

G. Musini uscire A. Lesen proc.

Illmo sig. Avv. Guglielmotti Ad ist. di Alfonso Piersanti. In sequela di Decreto del nominato Avvocato S'intima Pietro Patrizi d'incognito domicilio per affiss. ed inserz. in gazzetta qualmente si è trasmesso sequestro a Mons. Vassalli per L. 14. 85 a vostro carico. *Il Cancelliere Viola.*

VENDITA GIUDIZIARIA

Terzo Esperimento

In virtù di sentenza emanata dall'Ermo Trib. civ. di Viterbo nell'audienza del giorno 27 Giugno 1870 sopra istanza del sigg. Achille ed Enrico Avv. Salvatore figli ed eredi del fu Luigi possidenti domiciliati in Roma colla quale venne ordinata la vendita degli infrascritti stabili, ed in seguito della produzione della perizia redatta dall'Agronomo sig. Domenico Ottati effettuata nella Cancelleria del Tribunale li 21 Maggio 1870 al fasc. della causa n. 70 prot. del 1870 non che della produzione del Capitolato per la vendita giudiziale, e dell'estratto delle iscrizioni ipotecarie effettuato come sopra li 30 Luglio 1870.

Nel giorno di mercoledì 9 nov. 1870 alle ore 10 ant. nella sala del palazzo Comunale di Viterbo si venderà col mezzo del pubblico incanto il seguente fondo cioè

Predio in contrada Marano denominato: Bel colle della quantità superficiale di tav. 302. 11, pari a ruggia romana 16 quarta 1 scorso 1 quartuccio 1 e tre quarti, con casa colonica e casino di villeggiatura, di qualità vignato, seminativo filonato, seminativo di olivato, seminativo querciato, seminativo castagnato, ortivo, prativo, macchioso ceduo forte, e seminativo nudo, confinante coi sigg. Costantino Guerra, Cesare Molajoni, fratelli Matteini, Leonardo Pizzini, Piov. Bernardino, Sennario di Viterbo, e la strada di S. Martino che lo divide in due appezzamenti saivi ec. gravato di n. 9 canoni in assieme di

sc. 18, 24 e del valore netto di Lire 43622. Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto è il valore come sopra attribuito al suddetto fondo dal lodato perito sig. Domenico Ottati cogli aumenti dei decimi voluti dalla legge. *Angelo Canevari proc.*

AVVISI DIVERSI

Si torna a notificare per tutte le conseguenze di ragione, che fin dal 12 Giugno 1861 è pendente presso il Trib. di 1° ist. di Roma e quindi avanti la Suprema Corte di Cassazione in Torino una lite fra Luigi d'ist. Andrea Razzanti di Matelica (Marche) sulla esistenza ed effetti di un patto di famiglia convenuto fra i medesimi fin dal 21 Aprile 1853, per il quale una gran parte dei fondi di esso Andrea passarono in dominio di Luigi stesso. In conseguenza di ciò si diffida chiunque per i contratti fatti o da farsi sui detti beni, che non s'intendono riconoscere come effetti del vizio di litigioso e lesivo dell'interes. o di Luigi medesimo. *Luigi Razzanti proc.*

A V V I S O

di vendita volontaria

Volendosi procedere alla Vendita dell'infrascritti locali tanto unitamente che separatamente s'invita chi bramasse farne l'acquisto a presentare l'offerta chiusa e sigillata entro giorni 30 a datare da oggi nello Studio del sottoscritto in Via di Campo Marzo N. 73 ove si troveranno i necessari chiarimenti, avvertendo che le offerte si riceveranno a solo oggetto di essere prese in considerazione. Roma li 26 ottobre 1870. *Giuseppe Garroni Not.*

DESCRIZIONE DEI FONDI

Vasto locale terreno con acqua perenne sito in Via del Bufalo N. 129. Locale terreno ad uso di Granaro posto alla Via delle Chiavi d'Oro N. 16.

ISTITUTO E COLLEGIO LIEBLER

Napoli, Monte di Dio 74

Liceo conforme al programma governativo e provveduto di valenti professori; classi ginnasiali, tecniche, elementari; lingue moderne; corsi commerciali, Giardino infantile.

Le iscrizioni pel Liceo si ricevono dalle ore 10 ant. alle 2 pom.

Lana pettinata

in tutte le numerazioni, all'ingrosso, piazza San Niccolò a Cesarini n. 3 primo piano.

Camera Primaria di Commercio di Roma

BORSA

Corso de' Cambi del dì 26 Ottobre 1870

	Lettera	Denaro
Ancona	99 90	99 40
Bologna	99 90	99 40
Napoli	99 90	99 40
Livorno	99 90	99 40
Firenze	99 90	99 40
Venezia	99 90	99 40
Milano	99 90	99 40
Genova	90 90	99 40
Parigi	— —	— —
Marsiglia	104 50	104 —
Lione	104 50	104 —
Augusta G. M.	— —	— —
Vienna nuova valuta	— —	— —
Trieste nuova valuta	— —	— —
Londra	26 30	26 20

Effetti pubblici Azioni industriali

Consolidato Romano al 5 per cento god. del 2.° sem. 1870	Lire	58 75
Rendita Italiana	»	58 50
Azioni de' Tabacchi	»	685 —
Obbligazioni idem	»	465 —
Certificati sul Tesoro Emmissione 1863 di lire 537 50 al 5 per cento rimborsabili alla pari per estrazioni semestrali, godim. del 3.° trim. 1870	»	475 —
Banca Romana, cupone del 2.° sem. 1870, Azioni di l. 1.075	»	1240 —
Società Romana delle Miniere di ferro interes. 5 per cento, dal 1.° Nov. 1869, e divid. dell'anno XX. Azioni di l. 537 50	»	120 —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gaz, Azioni di l. 500, divid. del 2.° sem. 1870	»	563 —
Società anonima dell'illuminazione a Gaz di Civitavecchia di l. 500 godim. del 2.° semestre 1870	»	485 —
Strade Ferrate Romane, Azioni liberate per fr. 500 interessi dal 1.° Ottobre 1863 a fr. 25 all'anno	»	80 —
Strade Ferrate Meridionali	»	330 —
Buoni Meridionali	»	415 —
Obbligazioni delle med. rimborsabili per fr. 500 interessi del 2.° sem. 1870 a fr. 15 all'anno liberato per fr. 253 50	»	122 —
Società Pio-Ostionense per le Saline e bonifichamento dello Stagno di Ostia, Azioni di l. 430 godimento del 2.° sem. o dividendo 1870	»	125 —
Obblig. Ecclesiastico	»	77 50